

Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

n. 914 - 31214 / 2017

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., D.Lgs 387/2003 e s.m.i. - Domande in data 22/7/2015 di Energia Srl di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Oulx ad uso energetico e di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Oulx. Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.. Rigo.

Il Dirigente

Premesso che

In data 22/7/2015 la Società Energia S.r.l. - con sede legale in Azzorie (BG), fraz. Dezzo, loc. Forno Furioso, C.F./P.IVA 03795910169 - ha presentato, ai sensi dell'art. 15bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R come modificato dal D.P.G.R. 9/3/2015 n. 2/R 2015, domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal Torrente Dora Riparia in Comune di Oulx unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.;

contestualmente alla presentazione delle suddette domande la Società Energia S.r.l. ha presentato altresì domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 49/1998 e s.m.i. per la realizzazione dell'intervento medesimo;

l'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente in Comune di Oulx a mezzo di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in misura di una portata massima di 9000 l/s, una portata media di 2977 l/s per produrre su un salto di 42,34 m la potenza nominale media di 1236 kW, con sottensione di un tratto di corpo idrico incluso all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110042, ora Zona Speciale di Conservazione (ZSC), "Oasi xeroterminica di Oulx - Amazas", sito designato quale parte integrante della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) per la tutela di particolari habitat e specie di interesse comunitario e di rilievo conservazionistico;

con la domanda formulata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 Energia S.r.l. chiedeva l'avvio dei procedimenti finalizzati a conseguire i seguenti atti di assenso, che dovevano confluire nel provvedimento di Autorizzazione Unica:

normativa	Ente competente al rilascio del provvedimento
D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. : concessione di derivazione d'acqua pubblica	Città metropolitana di Torino Servizio Risorse Idriche

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616902 - 011 8616806 - Fax 011 8614280
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)
risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)
www.cittametropolitana.torino.it

L.R. 40/1998: giudizio di compatibilità ambientale	Città metropolitana di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
L.R. 19/2009 e s.m.i.: Valutazione di Incidenza	Città metropolitana di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali
Parere art. 7 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.	Autorità di Bacino del Fiume Po
L.R. 45/1989 e s.m.i.: autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico	Regione Piemonte Settore Tecnico regionale, Area Metropolitana di Torino
L.R. 56/1977, ex art. 31: parere di compatibilità ambientale e geomorfologica	
R.D. 523/1904: autorizzazione in linea idraulica	
D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R: concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico	
T.U. 11/12/1933 n. 1775, L.R. 23/84: nulla osta realizzazione linea elettrica	
D.Lgs. 42/2004: autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico	Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino
D.Lgs. 42/2004: nulla osta su vincolo archeologico	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino
D.P.R. 380/2001: permesso di costruire	Comune di Oulx
Conformità urbanistica dell'intervento / necessità di approvazione di apposita variante urbanistica	
L. 447/1995: parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale	
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495: autorizzazione-concessione per interferenze con la viabilità comunale	
D.Lgs. 259/2003, art. 95: nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate	Ministero per lo Sviluppo Economico
Nulla osta interferenze infrastrutture Servizio Idrico Integrato	SMAT SpA ATO3 Torinese
Nulla contro demanio militare	Comando Militare Esercito Piemonte
D.P.R. 447/1998: parere in materia sanitaria	ASL TO3
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495: autorizzazione-concessione per interferenze con la viabilità statale	A.N.A.S. SpA
TICA: benessere tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione	e-Distribuzione SpA

a mezzo di Ordinanza in data 11/8/2015 prot. n. 116046 la domanda in parola è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) n. 33 del 20/8/2015 e all'Albo Pretorio del Comune di Oulx senza che siano pervenute osservazioni e opposizioni al progetto;

in data 25/9/2015 la Chaberton Energie Srl ha presentato domanda di concessione di derivazione d'acqua risultata, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., tecnicamente incompatibile con la domanda in oggetto e dichiarata con essa concorrente a mezzo di Ordinanza

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616902 - 011 8616806 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

n. 140745 del 7/10/2015 pubblicata sul BUR n. 42 del 22/10/2015; domanda concorrente successivamente oggetto di rigetto con Determinazione Dirigenziale n. 512-17880 del 25/7/2016;

con riferimento alla domanda in oggetto, nell'ambito della procedura integrata inerente i procedimenti di concessione di derivazione d'acqua e di Valutazione di Impatto Ambientale con contestuale Valutazione di Incidenza, in data 7/9/2015 si è svolta la visita locale/sopralluogo istruttorio e in data 13/10/2015 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi, durante la quale sono emerse alcune criticità in particolare relativamente ai possibili impatti dell'intervento su habitat e specie tutelati dal sito IT1110042 tra cui l'habitat prioritario 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" e la *Myricaria germanica* (tamerice alpina), specie guida dell'habitat di interesse comunitario "3230" classificata a livello nazionale come "Minacciata" (EN - "ad elevato rischio di estinzione in natura") e presente in loco negli ambienti di greto, come da nota prot. n. 33280 del 12/10/2015 del competente Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte e da verbale della riunione prot. n. 144059 del 13/10/2015;

con successiva nota in data 3/11/2015 prot. n. 35909 il Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte ha confermato come, già da una prima analisi, il progetto risultasse presentare *non trascurabili impatti sull'area interessata dalle opere e sul tratto sotteso del fiume* dettagliando quanto rilevato in sede di approfondimenti condotti *ad hoc* con ARPA Piemonte in termini di habitat di interesse comunitario presenti in loco e potenzialmente interferiti dalle opere in progetto ("91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" a prevalenza di *Alnus incana*, "3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", "3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*", "3240 - Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di *Salix eleagnos*") e rilevando, parallelamente, la necessità di acquisire specifica documentazione progettuale integrativa necessaria al fine di consentire una più esaustiva valutazione del grado di incidenza dell'intervento proposto e della sua compatibilità con le esigenze di conservazione del sito IT 1110042 "Oasi xerotermica di Oulx Amazas";

con nota di richiesta di integrazioni prot. n. 24710 del 25/2/2016 il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, richiamando tra gli altri aspetti di competenza le disposizioni e i divieti di cui alle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con DGR 54-7409/2014, ha anticipato come, dall'analisi della documentazione progettuale allegata alla domanda, si rilevassero *una serie di criticità legate alla pianificazione della Città Metropolitana, al pregio ecosistemico dei luoghi ed alle scelte progettuali* tali da ritenere il progetto problematico per quanto concerne il raggiungimento della compatibilità ambientale;

con successiva nota prot. n. 31686 del 10/3/2016 il Servizio scrivente ha trasmesso alla Società Energia il verbale prot. n. 144059 del 13/10/2015, insieme alle citate note del Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte, alla suddetta richiesta di integrazioni messa a punto dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e a tutti i pareri/note/osservazioni acquisiti agli atti del procedimento, assegnando un termine per la consegna della documentazione integrativa complessivamente richiesta;

in data 15/6/2016, con nota acquisita con prot. n. 78904 del 28/6/2016 a valle di una specifica richiesta di proroga accolta con nota prot. n. 56584 del 6/5/2016, la Energia S.r.l. ha depositato la

documentazione integrativa complessivamente richiesta per effetto della quale sono state apportate variazioni nella configurazione delle soluzioni in progetto tali per cui i termini della concessione di derivazione d'acqua richiesta sono risultati aggiornati e caratterizzati da una portata massima limitata a 6000 l/s, una portata media derivata scesa a 1940 l/s per produrre su un salto di 41,80 m la potenza nominale media di 795 kW;

con nota prot. n. 22316 del 6/9/2016 la Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali, esaminata la documentazione integrativa depositata dalla Energia S.r.l., ha espresso, relativamente all'intervento in oggetto, parere negativo di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 per le motivazioni di seguito riportate:

- mancanza di approfondimenti progettuali in ordine alle questioni di competenza e oggetto di criticità oltre che di specifica richiesta di integrazioni;
- i lavori previsti per l'opera di presa e la condotta rischiano di interessare buona parte dell'abeto di ontano bianco (*Alnus incana* di cui all'habitat prioritario "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*") posto a monte della confluenza tra la Dora e il Rio Nero, determinando una riduzione di areale, non mitigato da adeguati interventi di ripristino, e creando condizioni favorevoli alla diffusione al suo interno di entità della flora alloctona;
- la previsione di trapianto degli individui di *Myricaria germanica* (tamerice alpina) potenzialmente interferiti in aree adiacenti a quelle interessate dalle opere, prospettata dal proponente, non è sufficiente a garantirne la protezione, date le grosse difficoltà di attecchimento di esemplari generati da talee riportate in letteratura;
- nonostante l'entità del prelievo sia stata ridotta rispetto all'ipotesi progettuale iniziale, l'alterazione delle dinamiche fluviali indotta dalla sottrazione di portata potrebbe determinare lungo il tratto sotteso una riduzione dell'idoneità ambientale per la tamerice alpina a beneficio di specie più competitive;
- si ritiene che nella progettazione dell'intervento in parola non ci siano gli elementi che garantiscano il superamento del divieto delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con DGR n. 22-368 del 29/9/2014, DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR n. 24-2976 del 29/2/2016) art. 22, comma 1, lettera a), di alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- la documentazione non permette di escludere l'incidenza del progetto sugli habitat "3220", "3230", "3240", ambiti nei quali sono vietate nuove captazioni e derivazioni idriche ai sensi della Misure di Conservazione sito specifiche del sito IT 1110042 "Oasi xeroterma di Oulx Amazas" approvate con DGR n. 19-3112 del 4/4/2016 art. 10 comma 1, lett. b);

in data 7/9/2016 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito della procedura integrata di concessione di derivazione d'acqua e di Valutazione d'Impatto Ambientale con contestuale Valutazione di Incidenza durante la quale, sulla base del citato parere negativo prot. n. 22316/2016 del competente Settore regionale e di specifiche valutazioni della Conferenza di Servizi, si è dato atto dell'assenza dei requisiti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale e altresì per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua richiesta, come da verbale prot. n. 103797 del 7/9/2016;

con successiva nota prot. n. 137221 del 23/11/2016 di trasmissione del suddetto verbale prot. n. 103797/2016 è stata formalizzata alla Energia S.r.l. la "comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i. relativamente alla domanda in oggetto al fine di consentire al richiedente l'esercizio del diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

con PEC in data 2/12/2016, acquisite agli atti con prott. nn. 141824, 141829, 141832 e 141834 del 5/12/2016, la Energia S.r.l. ha presentato, con elaborati progettuali datati "novembre 2016", le proprie osservazioni e controdeduzioni in risposta alla suddetta comunicazione motivi ostativi sulla base delle quali sono state apportate alcune lievi modifiche alle opere in progetto ed elaborati nuovi approfondimenti;

con successiva nota in data 3/2/2017 prot. n. 3099 la Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali, esaminata anche l'ultima documentazione progettuale depositata in data 2/12/2016 e preso atto delle ulteriori modifiche introdotte alle opere e dei nuovi approfondimenti depositati, ha ribadito e confermato il parere negativo di valutazione di incidenza espresso ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i. con le seguenti motivazioni:

- le osservazioni ai motivi ostativi rese dal proponente colmano in parte le lacune documentali necessarie alla valutazione delle incidenze del progetto sulle componenti ambientali dell'area, ma confermano le perplessità già espresse nelle precedenti note del Settore regionale;
- l'interferenza con l'habitat prioritario "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" a prevalenza di *Alnus incana* a monte della confluenza del rio Nero rimane comunque significativa e permangono le incognite legate alle possibili difficoltà di ricostituire l'alneto di ontano bianco presso le aree interferite dalla cantierizzazione e oggetto di ripristino oltre che le incognite connesse al rischio di diffusione di flora alloctona;
- per quanto attiene i possibili impatti con l'habitat "3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*" resta non dimostrato come le nuove soluzioni progettuali siano sufficienti ad evitare interferenze significative con una delle più consistenti stazioni di tamerice alpina tra quelle rilevate lungo il tratto sotteso di progetto;
- lo stesso proponente dichiara che l'alterazione della naturali dinamiche fluviali indotta dalla sottrazione di portata potrebbe determinare lungo il tratto sotteso una riduzione

dell'idoneità ambientale per *Myricaria germanica* soprattutto a carico dei microhabitat ad essa più favorevoli cumulandosi altresì con gli effetti negativi indotti dagli interventi di rimodellamento previsti;

in data 7/2/2017 si è infine svolta la riunione della Conferenza di Servizi tesa a verificare il possibile superamento dei motivi ostativi di cui alla predetta comunicazione della Città metropolitana prot. n. 137221/2016 durante la quale, analizzata la documentazione progettuale depositata dalla Società proponente in data 2/12/2016, preso atto della citato nuovo parere negativo prot. n. 3099/2017 del competente Settore regionale Biodiversità e Aree Naturali ed effettuate tutte le relative analisi e valutazioni di merito si è dato atto del non superamento dei suddetti motivi ostativi di cui alla nota prot. n. 137221/2016. La Conferenza di Servizi ha pertanto ritenuto che, in assenza di superamento dei motivi ostativi per i quali è già stata formulata la prevista comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., si debba procedere al rigetto dell'istanza senza ulteriori formalità;

Constatato che

il progetto in questione si inserisce in un contesto ambientale di assoluto pregio caratterizzato dalla presenza della ZSC IT1110042 "Oasi xerotermitica di Oulx - Amazas" designata, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva "Habitat"), a far parte integrante della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 allo scopo di tutelare particolari habitat e specie di interesse comunitario e di rilievo conservazionistico tra cui l'habitat prioritario 91E0* - "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" e l'habitat di greto 3230 - "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*";

la Conferenza di Servizi ha condiviso quanto evidenziato dal Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte ossia che l'intervento in progetto comprometterebbe lo stato di conservazione dell'habitat prioritario 91E0* - "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" e dell'habitat di greto 3230 - "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*";

il progetto avrebbe nel complesso incidenze significative e negative sulla ZSC IT1110042 "Oasi xerotermitica di Oulx-Amazas" e quindi risulti non compatibile con le esigenze di tutela e conservazione del sito medesimo oltre che con i disposti degli art. 2, comma 1 e art. 22, comma 1 lettera a) delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con DGR n. 22-368 del 29/9/2014, DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR n. 24-2976 del 29/2/2016 e degli art. 5, comma 1, lettera b) e l'art. 10, comma 1, lettere b) e g) delle Misure sito specifiche del SIC IT1110042 "Oasi xerotermitica di Oulx-Amazas", approvate con DGR 19-3112 del 4/4/2016;

mancano, pertanto, i presupposti utili al rilascio di un parere positivo di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i. da parte della Regione Piemonte in qualità di soggetto gestore del sito IT1110042 "Oasi xerotermitica di Oulx-Amazas" e di conseguenza per

l'espressione di un giudizio positivo di valutazione di incidenza da parte dell'Autorità competente in materia di VIA;

Considerato che

sulla base di quanto emerso in sede di riunioni della Conferenza di Servizi in data 13/10/2015, 7/9/2016 ed infine in data 7/2/2017 e con riferimento ai suddetti pareri espressi in senso negativo dal Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte, non sussistono gli elementi per esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. né per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua richiesta ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;

ai sensi degli artt. 26 e 26bis del D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i. come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R 2015, conseguentemente a quanto sopra riportato, non sussistono altresì gli elementi per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica richiesto ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.;

stante quanto sopra non è possibile la prosecuzione dell'iter istruttorio integrato relativo alla domanda in oggetto;

Ritenuto

pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i., procedere all'adozione della Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi con esito negativo, valutate le specifiche risultanze della Conferenza medesima e tenuto conto delle posizioni espresse in quella sede;

Visti

il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "*Norme in materia ambientale*";

il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";

la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*";

la L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. in materia di "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione*";

la L.R. 29/6/2009 n. 19 e s.m.i.: "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*";

il D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e s.m.i.: *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*

il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011 ed in particolare le *"Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili"*;

il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) adottato dalla Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del C. I. della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010 e successivamente, con riferimento al secondo ciclo di pianificazione, adottato con Delib. n. 7 del 17/12/2015 e approvato con Delib. n. 1 del 3/3/2016 e la Direttiva *"Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico padano"* di cui alla Delib. n. 8 del 17/12/2015;

la Legge 7/4/2014, n. 56 e s.m.i. *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;

l'art. 1 comma 50 della Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;

l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

Atteso che

la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata conclusa con esito negativo, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di rigettare, conseguentemente, le istanze datate 22/7/2015 della Energia S.r.l. - con sede legale in Azzone (BG), fraz. Dezzo, loc. Forno Furioso, C.F./P.IVA 03795910169 - di concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Oulx ad uso energetico e di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Oulx;
- 3) di comunicare che, in relazione al programmato intervento e con riferimento a quanto in premessa, il presente provvedimento costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione;

- 4) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nella Autorizzazione Unica richiesta;
- 5) di disporre l'archiviazione delle sopra citate domande e di aggiornare il sistema informativo regionale delle risorse idriche (SIRI).

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 NOV. 2017

Il Dirigente
Dott.  Filippini

LI